



Dott. Roberto GRASSO

Notaio

Via XX Settembre, 37

16121 - Genova

Tel. 010-543082

Fax 010-591608

rgrasso@notariato.it

Rep. N. 14.894

Racc. N. 8.567

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di ottobre, alle ore sedici.

In Genova, via Bolzaneto in una sala dell'Oratorio della Parrocchia di Nostra Signora della neve.

Avanti a me dottor Roberto GRASSO, notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso il Signor:

- MERELLO Giovanni nato a Genova il 1° aprile 1950, residente a Genova, Via Graziella Giuffrida civico numero 11 interno numero 9.

Detto Signor Comparsente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Spettabile Associazione:

"ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI GENOVA BOLZANETO ONLUS" con sede in Genova (GE), Passo Silvio Roncallo civico numero 3, Codice Fiscale 80014670105, fondata nel 1908, eretta in Ente morale con Regio Decreto n. 887 del 19 maggio 1930, iscritta al n. 429 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, settore Sanitario, con il codice GE/AG/15/2004, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e della Legge Regionale 28 maggio 1992 n. 15, tale nominato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 9 maggio 2018 con i poteri a quanto infra in forza di legge e di Statuto.

Quindi il Comparsente, agendo nella suddetta qualità, dichiara che in questi giorno, ora e luogo è stata ritualmente convocata in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- ESPOSIZIONE E LETTURA DEL NUOVO STATUTO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE CHE REGOLAMENTA LE ATTIVITA' DEL TERZO SETTORE;

- VOTAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Il Comparsente invita me notaio a redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria medesima; al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza per unanime designazione il Signor MERELLO Giovanni richiedente, il quale constata:

a) che è presente esso Presidente;

b) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori Stefanini Remo, Anzaldi Luigi, Martire Aldo;

c) che sono presenti o rappresentati per delega numero 63 (sessantatré) soci su un totale di numero 610 (seicentodieci) soci aventi diritto di voto; più precisamente il Presidente mi consegna l'**Elenco** nel quale sono indicati - come lo stesso Presidente dichiara - i nominativi

REGISTRATO A GENOVA

IL 14/10/2020

N. 30273 SERIE 1T

dei soci presenti e rappresentati. Detto Elenco, vidimato dal Signor Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente meco d'accordo; il Comparente dichiara che tutte le deleghe vengono acquisite agli atti dell'Associazione;

d) che pertanto ai sensi di legge e di Statuto la presente Assemblea è regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Quindi, passando alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea che è necessario adottare un nuovo Statuto per renderlo conforme a quanto previsto dalla nuova normativa che disciplina il Terzo Settore; con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **Statuto** dell'Associazione - composto da 30 articoli - che è già stato distribuito e portato a conoscenza di tutti gli Associati. Detto Statuto, previa lettura da me notaio datane - nanti l'assemblea - al Comparente che lo approva e conferma e vidimato dal Comparente stesso e da me notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera **"B"** per farne parte integrante e sostanziale.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione come sopra allegato sub "B".

- di dare mandato al Presidente dell'Associazione ad espletare tutte le pratiche occorrenti per ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonchè ad apportare al qui approvato Statuto, come sopra allegato sub "B", tutte le modifiche, soppressioni e/o aggiunte di dettaglio che si rendessero utili e necessarie e/o fossero richieste dalle competenti Autorità al fine di ottenere gli opportuni riconoscimenti ed iscrizioni.

Il Presidente richiede per il presente atto, sua registrazione e conseguenti formalità, tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge con particolare riferimento all'art. 82 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciassette e dieci.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

E richiesto
io notaio ho ricevuto quest'atto e l'ho letto al Signor Comparente che lo approva e conferma e meco notaio lo sottoscrive, alle ore diciassette e dieci.

Consta detto atto di numero due fogli scritti in parte a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano dalla stessa e da me notaio per numero cinque facciate circa.

F.to: MERELLO Giovanni

Roberto GRASSO Notaio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10 OTTOBRE 2020

SOCI PRESENTI			DELEGHE					
N° ord.			Delega 1		Delega 2		Delega 3	
	Cognome	Nome	Cognome	Nome	Cognome	Nome	Cognome	Nome
1	MERELLO	GIOVANNI						
2	STEFANINI	REMO						
3	MARTIRE	ALDO						
4	CARLINO	MARIO						
5	PERSICO	LORENZO	GIBELLINI	GIUSEPPINA	MARZENARO	GIOVANNI		
6	ZUNINO	GIANPAOLO	BRUZZONE	MARIA CARA	PARODI	ETTORE	MARZONI	YVONNE
7	MASNATA	SANDRO	MASNATA	SABRINA	MASNATA	SIMONA	VERSANO	FORTUNA
8	TESTA	RENZO	TESTA	ANDREA	TESTA	FRANCESCA	TESTA	BEATRICE
9	PUCCIO	RICCARDO	MILVIO	PESARESI	PICCARDO	GIANNINA	PUPPO	FRANCA
10	MORANDU	MAURO	TORELLI	MARIA LUISA	PEDEMONTE	SILVIA	STEFANINI	ANNALISA
11	NERI	ROMOLO	LATALANO	LUCREZIA				
12	DEMARTIS	ANTONIETTA	ALBERTO	MESSE	MARCELLO	COSTA	ANNOVAZZI	GIUSEPPE
13	PARODI	LUCIANO	PEDEMONTE	LEO LUIGI	CARBONARA	VALEARIO	PEDEMONTE	SANDRA
14	ROSSI	MAURIZIO	PESARESI	ANNA M.	BARICCO	IAZZETTA	IAZZETTA	ROSALBA
15	BARBIERI	GEROLAMO	MARENCO	ARISTIDE	RICCIO	SERGIU		
16	CROSA	GIANNI	BAZZONI	MARIO	ALBANI	ROSALBA		
17	FERRANDO	ROMANO	DOTTI	ALESSIO	BUCCARDU	SARA		
18	ANZALDI	LUIGI						
19	VERCELLI	SERGIO	ZAMBON	ROBERTA	GIMONDO	CARLO	PETANI	SIMONE
20	MANCUSO	VITTORIO	BIANCONI	LUCIANO	DELLEPIANE	GIUSEPPE	ROSITA	VIALE
21	MAZZARELLA	MAURO	FERRABONE	BRUNO	MATTEO	MAZZARELLA	DELLEPIANE	PIETRO
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								

Luigi Gioia

[Signature]

[Circular Stamp]

AL N° 864 M. BACCOLINI

ALBOATO "B" AL N° 8567 DI RACCOLTA

**Associazione Pubblica Assistenza
CROCE BIANCA DI GENOVA BOLZANETO**

O.d.V.

~.-~

STATUTO

L'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca" con sede a Genova Bolzaneto, è stata costituita in data 15 marzo 1908 e successivamente riconosciuta come I.P.A.B. (Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza) con Regio Decreto del 19 maggio 1930 n° 887. Nel presente Statuto sono riconfermati i principi, i valori fondanti e i simboli originali, mediante assunzione da parte degli aderenti, dell'impegno a continuarne l'opera nella traccia delle motivazioni ideali che, a suo tempo, ispirarono l'azione dei fondatori. I principi ispiratori sono quelli del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

Il presente Statuto è stato emendato e integrato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo settore)

Luigi Grotto

Reypro

Sommario

Titolo I – Profili generali	4
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema.....	4
Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità	4
Art. 3 - Scopi associativi	4
Art. 4 – Attività.....	5
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito.....	6
Titolo II – Soci	7
Art. 6 - Requisiti	7
Art. 7 - Diritti	7
Art. 8 – Doveri.....	8
Art. 9 - Incompatibilità	8
Art. 10 – Perdita della qualità di socio	8
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione.....	9
Art.11 -Scritture contabili e bilancio	9
Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate.....	9
Art. 13 – Patrimonio.....	10
Art. 14 - Bilancio sociale.....	10
Titolo IV – Organi associativi	11
Art. 15 - Organi.....	11
Art. 16 - Assemblea	11
Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi.....	11
Art. 18 – Adempimenti e partecipazione.....	12
Art. 19 – Competenze	12
Art. 20– Consiglio direttivo	13
Art. 21 – Quorum costitutivi e voto	14
Art. 22 - Competenze.....	14
Art. 23 - Presidente.....	14
Art. 24 – Organo di controllo	15
Art. 25 – Organo di Revisione legale dei conti.....	15
Art. 26 – Collegio dei probiviri	15
Art. 27 - Libri sociali obbligatori	15
Art. 28 – Scioglimento dell’Associazione	16
Art. 29 – Norma transitoria.....	16
Art. 30 – Rinvio.....	16

Lucille Goto

Ray

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

1. È costituito ai sensi del d. lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca di Genova Bolzaneto O.d.V.", che assume la forma giuridica di Associazione.
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore - sezione organizzazioni di volontariato - di cui al d. lgs. 117/2017 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "O.d.V." o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova, Passo Silvio Roncallo n.3 nero. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.
5. L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce bianca contornata dalle lettere stilizzate S.V.S in rosso e verde a ricordo della denominazione originaria, la bandiera ha lo stesso emblema in campo verde.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del D.lgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

Luigiello Grotto Nallyw 4

- b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, (art. 5 d. lgs. 117/2017 e s.m.i.), una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) Servizi di trasporto sanitario e sociosanitario;
 - b) Servizi di soccorso sanitario territoriale extra-ospedaliero a mezzo ambulanze e/o altri veicoli speciali nel rispetto delle vigenti normative;
 - c) Interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) Gestione di servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
 - e) Iniziative di formazione e informazione sanitaria, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
 - g) attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - h) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
 - j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - k) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.



2. L'Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs.117/2017 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.
4. L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività promozionale e di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 d. lgs. 117/2017 e s.m.i.
5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 D.lgs.117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.
3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo esamina entro sessanta giorni l'istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.
5. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
6. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
7. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 6 del presente Statuto, hanno diritto di:
 - a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
 - c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
 - d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

Luca Gotta

- f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- g) Essere informati sull'attività associativa;
- h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- i) Recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 – Doveri

1. I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Versare la quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

- 1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
- 2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
- b) Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
- c) Per esclusione, quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
- d) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

- 2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. È facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

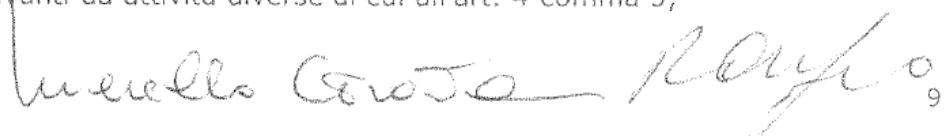
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 -Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.
3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
4. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) Dalle quote associative versate dai soci;
 - b) Da contributi di privati;
 - c) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f) Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - g) Da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) Da attività di raccolta fondi;
 - i) Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j) Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
 - k) Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. 117/2017 e s.m.i.;
 - l) Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
 - m) Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - n) Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;

 9

- o) Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Art. 13 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli Enti del Terzo Settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

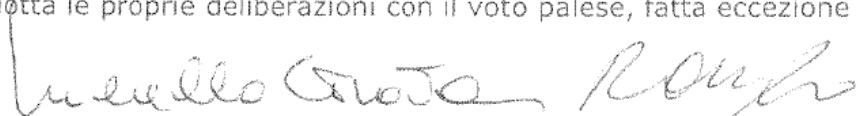
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo;
 - e) l'Organo di Revisione;
 - f) il Collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
2. È convocata dal Presidente del Consiglio direttivo a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.
5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per

 11

l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di appartenenza all'Associazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esponenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 18 – Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il presidente dell'assemblea lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al presidente d'assemblea e conserva in apposito libro presso la sede dell'Associazione.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il Consiglio direttivo decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) Approva il bilancio consuntivo;
 - b) Approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio direttivo;
 - c) Propone le linee programmatiche della Associazione;
 - d) Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - e) Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - f) Determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
 - g) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - h) Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

Musello Gerardo R. 13

13. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente del Consiglio direttivo provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 21 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I componenti del Consiglio direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio direttivo attua gli adempimenti di cui all'art. 26 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. ed in particolare:
 - a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;
 - b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
 - d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
 - f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
 - g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.
3. Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e disponibilità finanziaria.

Art. 23 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea, interamente, i propri poteri al vicepresidente.

Art. 24 – Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs.117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali
2. L'Organo di Controllo:
 - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d. lgs. 117/2017.
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 25 – Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 26 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.
3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Consiglio direttivo.
4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 - Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art.15 del d. lgs. 117/2017 e s.m.i. l'Associazione deve tenere:

Luigiello Grotto R. Orsini

- a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) Il libro degli associati;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del d. lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 – Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art. 20 comma 9 del presente Statuto.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 30 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'assemblea autorizza il presidente del Consiglio direttivo di apporre allo Statuto approvato le modifiche che fossero richieste dall'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, al fine di mantenere l'iscrizione al registro del Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato ed al registro delle persone giuridiche di diritto privato (se posseduto) presso la Regione Liguria, nonché ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017.

1° dele l'incollato. - potuto apporre.

Luca Grotto

Raffaello

